

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
24 marzo 1998

Causa T-232/97

**Micheline Becret-Danieau e altri
contro
Parlamento europeo**

«Dipendenti – Ricorso d’annullamento – Prospetto di retribuzione –
Ricevibilità – Termini – Fatto nuovo e sostanziale – Preclusione»

Testo completo in francese II - 495

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle decisioni recanti espresso rigetto delle domande dei ricorrenti miranti al rimborso delle somme detratte dall’importo dei loro assegni familiari ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee, a motivo dell’indennità di famiglia percepita dal coniuge, e, per quanto necessario, delle decisioni 15, 21 maggio, 16 e 17 luglio 1997 recanti esplicito rigetto dei reclami dei ricorrenti.

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

L'art. 62, terzo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») dispone che la retribuzione dei dipendenti comprende, tra l'altro, gli assegni familiari. Ai sensi dell'art. 67, n. 1, dello Statuto, detti assegni comprendono, in particolare, l'assegno di famiglia. A norma del n. 2 dello stesso articolo «i dipendenti che percepiscono gli assegni familiari (...) debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte». Si precisa altresì che tali assegni sono oggetto di detrazione da quelli versati a norma di Statuto.

Il Parlamento europeo, basandosi sulla precitata norma anticumulo di cui all'art. 67, n. 2, dello Statuto, detraeva fino al giugno 1996 dall'importo degli assegni familiari spettanti per Statuto a ciascuno degli otto ricorrenti l'indennità di famiglia concessa al loro coniuge ai sensi degli accordi collettivi di lavoro o della legislazione vigente nei rispettivi settori di attività. La Corte dei conti delle Comunità europee, da cui dipende la nona ricorrente, detraeva del pari dagli assegni familiari della medesima l'indennità di famiglia supplementare versata al suo coniuge, dipendente francese di un ente locale, ai sensi della vigente normativa previdenziale francese.

Con sentenza 11 giugno 1996, causa T-147/95, Pavan/Parlamento (Racc. PI pag. II-861; la «sentenza Pavan»), il Tribunale affermava che l'indennità di famiglia versata ai dipendenti dei birrifici lussemburghesi a norma dei rispettivi contratti collettivi di lavoro non costituisce un «assegno della stessa natura» dell'assegno di famiglia ai sensi dell'art. 67, n. 2, dello Statuto. Agendo di concerto con le altre istituzioni comunitarie stabilite in Lussemburgo, la convenuta comunicava ai ricorrenti interessati, con lettere datate 2 luglio 1996, di ritenere, alla luce della sentenza Pavan e viste le condizioni per la concessione dell'indennità di famiglia prevista da ciascuno dei contratti collettivi lussemburghesi vigenti nei rispettivi settori di attività, che «tale indennità non può più considerarsi avere la stessa natura dell'assegno di famiglia» e aveva deciso quindi di non detrarla più, a far data dal 1°

luglio 1996, dall'importo del loro assegno di famiglia. La quinta ricorrente riceveva analoga lettera in data 10 gennaio 1997.

I ricorrenti, eccezion fatta per la nona ricorrente, presentavano presso l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») della convenuta, tra il 6 agosto e il 13 dicembre 1996, domande dello stesso tenore, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, dirette al rimborso di tutte le somme detratte dall'importo del loro assegno di famiglia in forza della normativa anticumulo, aumentate degli interessi moratori. La nona ricorrente presentava analoga domanda presso la Corte dei conti.

Tali domande costituiscono oggetto delle decisioni esplicite di rigetto adottate dalla convenuta, notificate tra il 5 settembre 1996 e il 10 gennaio 1997. Parimenti, la domanda della nona ricorrente veniva rigettata nel dicembre 1996 con decisione della Corte dei conti.

Ciascuno dei ricorrenti, ivi compresa la nona ricorrente, rivolgeva all'APN della convenuta, fra il 17 gennaio e il 27 marzo 1997, un reclamo contro la decisione recante esplicito rigetto della loro domanda. Contro tali reclami sono dirette le decisioni esplicite di rigetto datate 15 maggio 1997, eccezion fatta per il settimo, nono e decimo ricorrente, i cui reclami venivano esplicitamente respinti con decisioni rispettivamente 21 maggio, 16 e 17 luglio 1997. Il motivo essenziale addotto a sostegno di tali decisioni di rigetto è che i ricorrenti non hanno impugnato nei termini previsti dallo Statuto gli atti arrecanti pregiudizio, vale a dire i prospetti di retribuzione nei quali erano state effettuate le detrazioni controverse, e che la presentazione da parte di uno di essi di una domanda di rimborso retroattivo ex art. 90, n. 1, dello Statuto non era sufficiente a far decorrere un nuovo termine per il reclamo.

Sulla ricevibilità

Nell'ambito delle vie di ricorso ex artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni, che costituisce un rimedio giuridico autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se è stato preceduto da un procedimento precontenzioso svolto secondo le norme statutarie. Questo procedimento differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto arrecante pregiudizio a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell'amministrazione privo di natura decisionale. Nel primo caso, spetta all'interessato adire l'APN, nei termini prescritti, con un reclamo contro l'atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve aprirsi con la presentazione di una domanda di risarcimento ex art. 90, n. 1, dello Statuto e proseguire, eventualmente, con un reclamo contro la decisione di rigetto della domanda (punti 28 e 29).

Riferimento: Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-64/91, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-243, punti 30-35); Tribunale 28 giugno 1996, causa T-500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-977, punti 64-66); Tribunale 6 novembre 1997, causa T-15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pag. II-897, punti 57 e 58)

Il danno di cui si chiede il risarcimento risulta dalla detrazione degli assegni nazionali controversi dall'importo dell'assegno di famiglia spettante ai ricorrenti, effettuata dall'APN fino al giugno 1996, nei loro prospetti di retribuzione mensili. I prospetti di retribuzione costituiscono atti arrecanti pregiudizio e possono pertanto essere oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso. La trasmissione del prospetto di retribuzione mensile ha l'effetto di far decorrere il termine di ricorso contro una decisione dell'amministrazione, qualora detto documento ne evidenzi chiaramente l'esistenza e la portata. Ciò avviene per il prospetto di retribuzione che riveli al dipendente interessato l'esistenza di una ritenuta operata, ex art. 67, n. 2, dello Statuto, in base a informazioni da lui stesso comunicate all'APN (punti 30-33).

Riferimento: Corte 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Schots-Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento (Racc. pag. 177, punto 18); Corte 4 luglio 1985, causa 176/83, Allo/Commissione (Racc. pag. 2155, punto 13); Corte 22 settembre 1988, causa 159/86, Canters/Commissione (Racc. pag. 4859, punto 6); Corte 27 giugno 1989, causa 200/87,

Giordani/Commissione (Racc. pag. 1877, punto 13); Tribunale 1° ottobre 1992, causa T-7/91, Schavoir/Consiglio (Racc. pag. II-2307, punto 34); Tribunale 22 giugno 1994, cause riunite T-98/92 e T-99/92, Di Marzio e Lebedef/Commissione (Racc. PI pag. II-541, punto 24); Tribunale 29 gennaio 1997, causa T-7/94, Adriaenssens e a./Commissione (Racc. PI pag. II-1, punto 29)

Nella fattispecie ai ricorrenti è preclusa l'impugnazione dei prospetti di retribuzione contenenti le detrazioni controverse, poiché essi non li hanno impugnati nei termini previsti dallo Statuto (punto 37).

D'altra parte, la facoltà di presentare una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto non consente al dipendente di non tener conto dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 per presentare il reclamo e il ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione non impugnata nei termini. I termini di ricorso sono di ordine pubblico e non sono oggetto di discrezionalità né del giudice né delle parti. Solo l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda o di un reclamo volti al riesame di una decisione non impugnata nei termini, fermo restando che una sentenza della Corte o del Tribunale che annulla un atto può costituire un fatto nuovo e sostanziale solo nei confronti delle persone direttamente interessate dall'atto annullato (punti 38-43).

Riferimento: Corte 17 giugno 1965, causa 43/64, Müller/Consigli CEE, CEEA e CECA (Racc. pag. 473, in particolare pag. 488); conclusioni dell'avvocato generale Gand per la sentenza della Corte 14 luglio 1965, cause riunite 50/64, 51/64, 53/64, 54/64 e 57/64, Loebisch e a./Consigli CEE, CEEA e CECA (Racc. pag. 809, in particolare pag. 820); Corte 14 dicembre 1965, causa 52/64, Pfloeschner/Commissione (Racc. pag. 1173, in particolare pag. 1181); Schots-Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento, già citata, punto 38; Corte 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10); Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione (Racc. pag. 3401, punto 8); Corte 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (Racc. pag. 1619, punto 13); Corte 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tulp/Corte dei conti (Racc. pag. 3037, punto 11); Tribunale 15 dicembre 1995, causa T-131/95, Progoulis/Commissione (Racc. PI pag. II-907, punto 41); Adriaenssens e a./Commissione, già citata, punti 27 e 28; Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P (I) e C-157/97 P (I), National Power e PowerGen/Commissione (Racc. pag. I-3491, punto 73); Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione (Racc. PI pag. II-681, punti 37 e 43)

Nella fattispecie i ricorrenti non erano parti nella causa Pavan e non sostengono di essere stati direttamente interessati dall'atto annullato in detta causa. Pertanto, la sentenza Pavan non può considerarsi alla stregua di un elemento nuovo e sostanziale tale da riaprire, a loro vantaggio, il termine di reclamo (punto 44).

Dispositivo:

Il ricorso è irricevibile.